REGOLAMENTO (CEE) N. 140/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2045/90 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990) [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 2045/90 della Commissione [3] ha ripristinato, a partire dal 22 luglio 1990, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti di vetro del codice NC 7004 (numero d'ordine 01.0140) e per taluni prodotti tessili dei codici NC 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00 (numero d'ordine 02.0075), originari della Iugoslavia;

considerando che per quanto riguarda i predetti prodotti tessili il regolamento (CEE) n. 2045/90 è stato adottato basandosi su dati statistici, comunicati da uno Stato membro, risultati in un secondo tempo errati;

considerando che occorre di conseguenza modificare, con efficacia al 22 luglio 1990, il regolamento succitato per limitarne gli effetti ai prodotti del codice NC 7004 (numero d'ordine 01.0140),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2045/90 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale
01.0140	7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato:	7 498 t
	7004 10	– vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente:	
	7004 10 30	– – vetro detto « antico »	
	7004 10 50	– – vetro detto di « orticoltura »	
	7004 10 90	– – altro	
	7004 90	– altro vetro:	
	7004 90 50	– – vetro detto « antico »	
	7004 90 70	– – vetro detto di « orticoltura »	
		– – altri, di spessore:	
	7004 90 91	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm	
	7004 90 93	– – – superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	
	7004 90 95	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	
	7004 90 99	– – – superiore a 4,5 mm	

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 21.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione